

N. R.G. 95/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO**

Affari Contenziosi Civili

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [redacted]  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2018 promossa da:

[redacted] (c.f. [redacted]) e [redacted] (c.f. [redacted])  
[redacted] rappresentati e difesi dall'avv. FLORINDI ANDREA (c.f. [redacted])  
FLRNDR81H19G141I) domiciliato in Indirizzo Telematico

**ATTORI OPPONENTI**

contro

[redacted] (c.f. [redacted]) rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]  
(c.f. [redacted]) domiciliato in [redacted]

**CONVENUTA OPPOSTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, in conformità all'art. 83, comma 7, lett. h), del D.l. 18/2020 e s.m.i. e al decreto di questo Giudice Istruttore del 26 aprile 2021 con il quale sono state fissate le modalità di trattazione dell'udienza precisazione delle conclusioni del 10 giugno 2021 mediante scambio di note scritte, e al deposito delle memorie conclusionali e di replica nei termini assegnati così concludendo.

**Per gli attori opposenti:**

*"Nel merito ed in via principale:*

*revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2017 rg 1046/2017 in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato;*

*accertare e dichiarare il valore del Taeg e/o ISC al momento della promessa/stipula del contratto di finanziamento n. 4335695, anche nell'ipotesi di estinzione anticipata volontaria dopo la stipula del contratto;*

*accertare e dichiarare per i motivi di cui alle premesse dell'atto, la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 4335695, ex art. 1418 I comma c.c. per pattuizione di una remunerazione in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, in violazione della legge 108/1996 (rilevato nel periodo di stipula del contratto) e per l'effetto accertare e dichiarare ex art. 1815 c.c. Il comma, che non sono dovuti interessi di alcun genere o nella diversa misura ritenuta di Giustizia, e per l'effetto previa compensazione delle somme pagate in eccesso con la quota capitale ancora a scadere, determinare sulla base del piano di ammortamento l'entità delle rate ancora a scadere e del capitale residuo;*

*in subordine sempre nel merito*



5. accertare e dichiarare del contratto di finanziamento n. 4335695 del 27.02.2012 per mancata indicazione del corretto tasso annuo effettivo globale/ISC in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 IV comma D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, dell'art. 9 di quella del 4.3.03; conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della parte mutuataria/opponenti al pagamento degli interessi al tasso ex art. 117 comma VII del D. lgs. 385/1993 o in quell'altro tasso ritenuto di Giustizia;

6. per l'effetto dell'accoglimento della conclusioni di cui al punto precedente (5), previa compensazione delle somme pagate in eccesso, con la quota capitale ancora a scadere, determinare sulla base del piano di ammortamento l'entità delle rate ancora a scadere e del capitale residuo; in ogni caso

7. condannare la convenuta/opposta al pagamento delle spese e compenso all'avvocato di lite oltre gli accessori direttamente nei confronti dell'Avv. Andrea Florindi che si dichiara procuratore antistatario."

#### **Per la convenuta opposta:**

"Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione opposta, conseguentemente rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo.

In subordine:

Accertata e dichiarata infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate e, per le ragioni sopra esposte, ritenere e dichiarare i Sig.ri ..... e ..... debitori in solido nei confronti di ..... della somma di Euro 42.435,78 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare i Sig.ri ..... e ..... al pagamento della somma predetta o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e compenso professionale."

**Oggetto:** Opposizione a decreto ingiuntivo

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo gli attori hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 390/2017 del 19.12.2017 emesso dal Tribunale di Lanciano su RG 1046/2017 per il pagamento della somma di € 42.435,78 in virtù di contratto di finanziamento n. 4335695 stipulato dalla ..... per i seguenti motivi:

- nullità parziale del contratto di prestito finanziario n. 4335695 del 27.02.2012 per violazione degli articoli 1325, 1346, 1284 c.c., 117 Dlgs 385/1993 e art 6 delibera CICR del 6 febbraio 2000 e art 9 delibera CICR del 4.03.2003 non essendo stato indicato correttamente il TAEG (contrattuale al 6,78%, effettivo al 12,83% ivi compresa la polizza assicurativa), derivandone la applicazione del tasso legale ossia sostitutivo ex art 117 comma 7 TUB;

- incertezza della somma ingiunta e assenza di prova del credito ingiunto avendo l'Istituto prodotto unicamente situazioni contabili ex art 50 TUB (estratti di saldoconto) limitato a saldo riassuntivo dei rapporti esistenti per il giudizio di opposizione;

- nullità parziale del contratto di finanziamento ex art 1418 comma 1 c.c. per pattuizione di remunerazione in ipotesi di risoluzione per inadempimento, con l'effetto di essere operante un tasso del 27,32% a fronte di un tasso soglia del 16,97%.

Costituitasi in giudizio la ..... questa ha rappresentato:

- che il TAEG indicato in contratto non è del 6,78% ma del 10,92%;
- errata risulta la ricomprensione del costo di polizza nel TAEG non trattandosi di polizza obbligatoria in quanto costo anticipato da ..... non disponendo i finanziati delle somme necessarie per il pagamento del premio;



- legittimità dell'ammortamento alla francese;
- idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria atteso che trattasi di estratto conto analitico senza che sul valore in esso indicato sia stata svolta alcuna specifica contestazione;
- mancato superamento dal tasso soglia usurario per pattuizione di una penale di risoluzione in caso di inadempimento. Nell'affermare ciò parte attrice avrebbe preso a riferimento la categoria "credito finalizzato all'acquisto rateale oltre 5000 euro" con tasso soglia al 16,97% mentre la corretta categoria sarebbe quella di "prestito – credito- personale" con tasso soglia del 18,15%. Inoltre parte attrice ricomprenderebbe nel TAEG voci disomogenee;
- mancata prova del verificarsi della usura soggettiva e difficoltà economico-finanziaria.

Il Giudice istruttore ha concesso i termini ex art 183 c.p.c. riservandosi sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto, successivamente concessa dal GOT con ordinanza del 21 novembre 2019, provvedimento con il quale è stato nominato CTU il dott. [redacted], poi sostituito dalla dott.ssa [redacted].

La relazione del 19 ottobre 2020 ha permesso alla [redacted] di rendersi disponibile – pro bono pacis – a transigere la controversia mediante riduzione della propria pretesa al 50% rispetto all'importo ingiunto, e dunque per complessivi Euro 21.200,00, così conducendo il GI a formulare alle parti una proposta transattiva ex art 185 bis c.p.c. con pagamento da parte dell'opponente di € 21.000,00 oltre interessi legali dal gennaio 2013, spese legali, liquidate in € 3.972,00 ed oneri di legge e delle spese di CTU come già liquidate.

All'udienza dell'11 febbraio 2021 parte opponente ha dichiarato di non aderire alla proposta e il GI ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 10 giugno 2021.

Le parti hanno concluso come in atti.

#### SUL TAN-TAE PATTUITO E APPLICATO

Il contratto in esame prevede il rimborso del capitale mutuato secondo un piano di rimborso elaborato dallo stesso Istituto di Credito e un tasso iniziale per gli interessi corrispettivi indicato in contratto pari al 9,95%.

Applicando la formula di calcolo del tan il consulente ha verificato che il tasso annuo effettivo d'interesse è stato pari al 10,42 per cento.

Così, in applicazione dell'articolo 117 TUB il consulente ha concluso per la non trasparente indicazione da parte dell'Istituto di credito del tasso d'interesse effettivo praticato per il finanziamento in esame ed indicazione dell'effettivo residuo debito alla data del pagamento dell'ultima rata di € 23.825,26.

Il CTU ha anche verificato la mancanza del piano di ammortamento originario elaborato dalla Banca necessario ai fini dell'indagine peritale constatando che il piano di ammortamento alla data del 28/03/2012 indica nella colonna "Capitale residuo" l'importo di € 31.742,75 che risulta essere differente dall'ammontare finanziato indicato contrattualmente pari ad € 31.481,71; inserendo nei parametri di conteggio dell'elaborato peritale l'importo finanziato rilevato dal piano di ammortamento (€ 31.742,75), a parità di tutte le altre condizioni desunte dal contratto, vi è coincidenza tra la rata di rimborso del prestito indicata contrattualmente e quella calcolata dal CTU (€ 673,66); diversamente, indicando quale parametro di riferimento per il calcolo delle rate da corrispondere l'importo finanziato previsto contrattualmente (€ 31.481,71) la rata effettivamente dovuta risulta essere inferiore (€ 668,12).

Le rate da rimborsare indicate contrattualmente dalla Banca sono risultate diverse dalle rate calcolate dal CTU in base ai parametri contrattuali previsti con conseguente violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale ed applicazione della sanzione di cui al comma 7 art. 117 TUB.

Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente,



ovvero quella dei CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI, risulta essere – al momento della stipula – pari a 10,31 per cento. Il corrispondente TSU (Tasso soglia usura) in vigore al momento della stipula, risultava allora essere pari al 16,89 per cento.

Nel contratto esaminato il tasso annuo nominale iniziale per gli interessi corrispettivi indicato in contratto risulta essere pari al 9,95%. Il tasso annuo effettivo d'interesse risulta allora pari al 10,42%.

Il valore alla stipula del tasso di interesse di mora risulta essere pari al 15,96%

Ricalcolando il saldo ex art 117 comma 7 TUB esso diviene pari ad € 23.825,26, inferiore alla somma ingiunta.

La misura del TAEG (tasso annuo effettivo globale) al momento della stipula, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite, risulta essere pari al 12,73% e sono incluse nel calcolo del TAEG le seguenti voci di costo:

1. le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
2. le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di fine locazione contrattuale), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
3. le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4. il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5. le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.

Sul punto il CTU si è espresso in ordine all'inserimento della voce di spesa della polizza "Credito protetto" nel TAEG ritenendo che, anche se indicata come "non obbligatoria", in realtà per contestualità di stipula e connessione con finanziamento erogato deve essere ricompresa nel computo del TAEG/ISC al momento della stipula.

Tale valutazione appare da condividere.

6. le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
7. gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8. ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Ciò posto, dalle verifiche effettuate è emerso che, con riferimento alle previsioni contrattuali:

- il TAEG/ISC calcolato alla stipula (12,73%), non risulta comunque essere superiore al corrispondente TASSO SOGLIA in vigore alla data di sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 per il periodo corrispondente e per la relativa categoria di operazioni (16,89%). Non si verifica quindi la fattispecie della c.d. usura contrattuale il CTU ha sostituito il tasso



nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro a 12 mesi secondo la data di emissione, ossia il tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e corrispondente al 1,41% (Fonte: Ministero del Tesoro) ed imputato tutti i pagamenti al capitale e senza capitalizzazione. Per una disamina dei valori numerici si rinvia alla successiva Tavola 3, evidenziando che il saldo del finanziamento ammonta ad € 23.825,26;

• con riferimento al quesito n. 6, accertata la misura del TAEG oltre soglia usura nell'ipotesi di estinzione anticipata volontaria (TAEG calcolato = 39,385%), il CTU ha rideterminato il saldo del finanziamento imputando tutti i versamenti a capitale e azzerando gli interessi. Per una disamina dei valori numerici si rinvia alla Tavola 3.1, evidenziando che il debito residuo all'ultima rata pagata ammonta ad € 23.504,87

Sul punto la tabella non può essere presa in considerazione in difetto di estinzione anticipata volontaria.

#### SULLA PENALE PER DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE

Il CTU ha verificato la mancata dichiarazione di decadenza da parte dell'Istituto di credito, così escludendo dal calcolo del TAEG la misura del tasso indicata e riportata nel quesito n. 2.

L'applicazione della penale per decadenza dal beneficio del termine contrattualmente prevista nel caso in esame nella misura dell'8% presuppone da parte del creditore una formale "intimazione di pagamento" da comunicare alla parte debitrice, di cui il CTU ha riscontrato l'assenza nella documentazione agli atti.

#### SULLA RICOMPRESIONE NEL TAEG DELLA PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA

A seguito di osservazione dell'Istituto circa la ricomprensione della penale per estinzione anticipata nel calcolo del TAEG, il consulente ha rinviato al quesito il quale disponeva di accertare "il TAEG corrispondente all'ipotesi di estinzione anticipata volontaria subito dopo la stipula del contratto e se esso sia superiore ai limiti di cui alla Legge 108/96 vigente alla data di stipula". In risposta al quesito il consulente ha ricompreso nel calcolo anche tale voce di costo per la ipotesi di estinzione anticipata volontaria.

Quanto al riconoscimento di tale voce nel calcolo dei costi connessi al mutuo, la giurisprudenza di merito negli ultimi anni è in prevalenza orientata nell'escludere tale spesa dai costi collegati all'erogazione del denaro, di cui all'art. 644 c.p..

L'estinzione anticipata, infatti, altro non è che un diritto potestativo di recesso in capo al mutuatario, che dunque è pienamente libero di valutarne la convenienza sul piano giuridico – economico di estinguere anticipatamente il finanziamento. Non si tratta, in altri termini, di un costo connesso all'erogazione del mutuo quanto piuttosto di una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., collegata all'esercizio di una facoltà di scelta attribuita al mutuatario, dipendente in via esclusiva dalla volontà di quest'ultimo e volta a compensare l'istituto di credito dei minori guadagni derivanti dal recesso anticipato del cliente.

Essa dunque non appartiene al novero dei costi che il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire ed utilizzare il credito, ma un costo solo eventuale per esercitare la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, della quale in concreto non v'è prova che il mutuatario se ne sia servito, avendo l'attore contestato unicamente la loro pattuizione e non la effettiva applicazione in uno con le altre componenti del TAEG (in tal senso Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278, Corte di cassazione: sez. II, 12 febbraio 2010 n. 12028; conformi Cass. pen., sez. II, 14 maggio 2010 n. 28743 e Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2011 n.46669. 34 Tribunale di Cagliari, sent. 28 novembre 2016 n. 3359.

Non essendosi di fatto avverata la condizione di estinzione anticipata per volontà del mutuatario, non verrà presa in considerazione la Tavola di calcolo n. 3.1.



SULLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Repert. n. 250/2022 del 27/04/2022

La ipotesi di risoluzione per inadempimento in caso di pattuizione usuraria, di cui al quesito n. 4 è stata dapprima valorizzata alla data di stipula del finanziamento il TAEG/ISC calcolato (12,727%) non ritenendola superiore al corrispondente TASSO SOGLIA in vigore alla data di sottoscrizione del prestito per il periodo corrispondente e per la relativa categoria di operazioni (16,89%), concludendo nel senso della assenza di una fattispecie di usura contrattuale, anche con riferimento alla determinazione del tasso di mora pattuito (15,96%).

Successivamente, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, il CTU ha provveduto, in applicazione dei tassi previsti per la ipotesi di estinzione per inadempimento e di ritardo nel pagamento, ad applicare il tasso di mora contrattuale del 15,96%, considerando quale costo di risoluzione per inadempimento la penale di decadenza dal beneficio del termine/costituzione in mora pari all'8% dell'importo dovuto. Il risultato di tale operazione ha determinato un nuovo flusso di pagamenti con ricalcolo del TAEG nella misura del 37,21% , nettamente al di sopra della soglia di usura vigente al momento della stipula (16,89%).

In considerazione del superamento del tasso soglia, essendosi verificata la ipotesi di inadempimento disciplinata dall'articolo 9 in comb disp con l'articolo 8 del contratto, deve pertanto dichiararsi la nullità della clausola del contratto di prestito finanziario n. 4335695 del 27 febbraio 2012 per pattuizione di remunerazione in ipotesi di risoluzione per inadempimento superiore al tasso soglia ai sensi della legge 108/1996 e art 644 c.p. con l'effetto di non poter veder applicati interessi ivi previsti.

A questo punto il quesito peritale disponeva al punto 6) che in caso di positivo riscontro a quanto sub 2), sub 3) e sub 4) in termini di superamento del tasso soglia, il CTU dovesse determinare il saldo del contratto imputando tutti i versamenti a capitale e senza computare nessun interesse a debito della mutuataria rideterminando il debito residuo.

Con riferimento al quesito n. 6, accertata la misura del TAEG oltre soglia anche per la ipotesi di estinzione per inadempimento (TAEG calcolato =37,21%), il CTU ha rideterminato il saldo del finanziamento imputando tutti i versamenti a capitale e azzerando gli interessi rinviando per la disamina dei valori numerici alla Tavola 3.1, evidenziando che il debito residuo all'ultima rata pagata ammonta ad € 23.504,87.

Orbene, sulla scorta della pronuncia delle SSUU n. 19597/2020, la nullità della clausola di pattuizione degli interessi in ipotesi di inadempimento non travolge l'intero contratto restando applicabili gli interessi corrispettivi ritenuti leciti in deroga all'art.1419 c.c.

Posto che il tasso corrispettivo contrattuale del 10.42% è risultato inferiore al tasso soglia e a sua volta inferiore a quello effettivo del 12,73% , anche a seguito delle osservazioni mosse dai CTP, deve ritenersi sul debito residuo applicabile il tasso di cui all'articolo 117 comma 7 TUB, tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e corrispondente al 1,41% (Fonte: Ministero del Tesoro) ed imputato tutti i pagamenti al capitale e senza capitalizzazione.

#### SULLE SPESE DI LITE

Le spese, in ragione del parziale accoglimento della opposizione e condanna degli attori al pagamento della minor somma di € 23.504,87 in luogo dei 40.000,00 circa ingiunti, vengono poste a carico della parte opposta anche a ragione della proposta intervenuta solo a seguito del deposito della CTU.

Queste vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 nei minimi anche attesa la mancata adesione della parte attrice alla proposta conciliativa formulata, seguendo lo scaglione di valore del decisum e riconoscendo tutte le fasi di giudizio.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 390/2017 del 19 dicembre 2017 emesso in RG 1046/2017 Tribunale di Lanciano;

dichiara la nullità della clausola del contratto di prestito finanziario n. 4335695 del 27 febbraio 2012 di cui agli articoli 8 e 9 per pattuizione di remunerazione in ipotesi di risoluzione per inadempimento superiore al tasso soglia ai sensi della legge 108/1996 e art 644 c.p. e compensazione con somme già corrisposte fino al 28 gennaio 2013;

condanna parte attrice al pagamento della somma di € 23.504,87 oltre interessi ex art 117 comma 7 TUB all'1, 41% dal 28 gennaio 2013 alla pronuncia e interessi legali dalla pronuncia al saldo

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.738,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, rimborso forfettario al 15%, IVA CA secondo legge. Somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Lanciano, 13/04/2022

Il Giudice  
dott. \_\_\_\_\_

